

Il sistema del processo penale telematico al primo giro di boa¹



di Michele Caianiello

Professore ordinario di diritto processuale penale, Università di Bologna



di Antonio Pugliese

Assegnista di ricerca in diritto processuale penale, Università di Bologna

It

La ritualità del processo penale è oggi posta innanzi alla sfida della telematizzazione. Emergono, di pari passo, quesiti nuovi e sfidanti, specie ove si consideri che non di rado questi rischiano di incidere sulla stessa validità degli atti. Sebbene il passaggio al processo penale telematico non sia del tutto completato, il tempo trascorso dalla Riforma suggerisce alcune prime valutazioni, alla luce delle pronunce di legittimità in materia. Tracciate le linee di fondo della novella legislativa, lo scritto intende condurre una prima analisi critica di taluni quesiti sinora emersi dal passaggio al telematico.



Processo penale telematico, deposito degli atti

Eng

The formal procedures of criminal trials are now facing the challenge of digitalization. This shift raises complex issues, particularly regarding the potential impact on the validity of procedural acts. Although full implementation of the digital criminal trial is pending, the time elapsed since the Reform allows for initial assessments based on recent rulings. After outlining the fundamental aspects of the legislative reform, this paper aims to conduct a preliminary critical analysis of certain issues that have emerged so far in the shift to digital procedures.



Digital criminal trial, filing of procedural documents

Sommario

1. Introduzione – 2. Le direttrici fondamentali – 3. Raccordi funzionali e satelliti: brevi cenni sugli artt. 172 e 175 c.p.p. – 4. I casi problematici di deposito. Premesse – 4.1 Segue: alcuni singoli casi – 5. Conclusioni

1. Introduzione

Ad oltre un biennio circa dall'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, seppur tra vari rinvii, è il tempo di un primo bilancio sul processo penale telematico. Nato dalle ceneri dell'esperienza pandemica da Covid-19, abita oramai quotidianamente gli uffici giudiziari della Penisola, eppure il confronto quotidiano con il nuovo strumento non ha spento i vari fuochi delle molte polemiche che ruotano attorno a questo. Talune affondano le radici in inefficienze e timori connessi all'esercizio del diritto di difesa; altre, invece, sono fisiologicamente connesse al cambiamento radicale delle modalità di organizzazione del lavoro e, non per ultimo, alle incertezze interpretative che ne possono derivare. Esiste, d'altronde, un legame fra il *modus operandi* e il lavoro in sé, influenzato, come in applicazione di una sorta di proprietà transitiva, dal primo. L'assunto, che trova riscontro nelle esperienze umane più disparate, ha, nel caso di specie, referenti puntuali negli altri rami della giurisdizione e che, prima del settore penalistico, hanno vissuto il passaggio al telematico.

Uno sguardo sommario al processo civile e a quello amministrativo conferma come certi fenomeni, specie se della portata di quello in esame, necessitano di tempo prima di vedersi pienamente riconosciuti dagli utenti chiamati a farne uso quotidiano. Nei due settori considerati, per esempio, i timori hanno spesso riguardato temi contigui a quelli delle patologie degli atti. Il terreno di scontro, da questo angolo visuale, si è prevalentemente risolto in un quesito invalidante connesso all'utilizzo delle modalità telematiche: nullità delle notifiche; tardività di un deposito con conseguenti inammissibilità, solo per fare due ricorrenti esempi². Osservato dalla prospettiva degli uffici giudiziari, invece, la questione è principalmente legata a questioni organizzative, talune delle quali possono ugualmente impattare sull'esercizio effettivo della giurisdizione. Lo si intuisce, a esempio, anche solo limitandosi a osservare certi provvedimenti di alcuni uffici che hanno, chi più chi meno, ritardato il passaggio al telematico, dal lato degli utenti cc.dd. interni³.

Come che sia, ogni valutazione sull'effettività del processo penale telematico deve oggi partire da un assunto chiaro: la c.d. Riforma Cartabia (d.lgs 150/2022) ha dato vita a una cornice normativa nuova e generale in tema di atti, oggi intesi come "telematici". Conseguenzialmente, quello telematico ambisce ad essere⁴ l'esclusivo metodo di deposito, salve le eccezioni. Non si tratta più, quindi, un problema di *an* (il processo penale, transiterà per la gran parte al digitale), ma di *quomodo*. Lo scritto, muovendo dalle linee guida che ispirarono la Riforma, intende osservare il primo giro di boa della novella. Nel fare ciò, individuate le questioni più calde, si osserverà come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia inteso affrontare i primi quesiti derivanti dal passaggio obbligatorio al telematico.

2. Le direttrici fondamentali

La complessiva riforma che ha condotto al processo penale telematico partiva dalla volontà di superare la frammentarietà che sino a quel punto contraddistingueva la disciplina emergenziale, andata affastellandosi per il tramite di normazioni costanti e, al tempo stesso, ambiva a creare un ambiente di riferimento per il processo digitale, un vero e proprio ecosistema⁵.

Con questo intento, il legislatore ha inteso dare alla luce la cornice generale di riferimento in materia. L'esperienza del Covid-19, a ben vedere, poneva innanzi a un bivio: inseguire una normazione di dettaglio o, al contrario, affidarsi a principi generali. Le soluzioni di dettaglio hanno il vantaggio, nell'immediato, di apparire più puntuali, sembrano calzare meglio a tutte le ipotesi in esse considerate e, in un certo senso, placano taluni timori. Si tratta, però, di una panacea affidata a valutazioni del seguente tipo. Innanzi a una disciplina di dettaglio, l'interprete dovrà certo fare lo sforzo di seguirne pedissequamente i dettami; in cambio, tuttavia, proprio in corrispondenza dell'adempimento esatto dei vari oneri, dovrebbero diminuire i margini di incertezza per gli operatori. Lo svantaggio, non di poco conto, è che questo tipo di normazione manca dei giusti anticorpi per affrontare il cambiamento, ciò a maggior ragione nella materia considerata. Il

tempo avrebbe logorato una legislazione di quel tipo, così come il vento del mare può corrodere il ferro esposto alla salsedine, così una normazione siffatta avrebbe presto mostrato vistosi segni, in ragione dell'evoluzione digitale. Basti un esempio. La legislazione emergenziale ha fatto diffuso affidamento sulle Pec, che sono letteralmente proliferate. Al tempo della stesura della riforma, quindi, le si sarebbe potute elevare a regola, inserendo l'obbligatorietà del deposito via Pec entro il codice di rito. Una soluzione di questo tipo avrebbe sicuramente destato meno dilemmi di quelli che continuano a porre le piattaforme di deposito, ma con un importante limite. La sua eventuale obsolescenza avrebbe imposto di mettere mano al codice.

Di qui la scelta di creare un gruppo unitario di norme generali, dentro cui le soluzioni normative di dettaglio – quelle novellate così come quelle già esistenti e non abrogate – potessero inserirsi e assumere un significato coerente nel nuovo ecosistema di riferimento; a ciò si è accompagnata una precisa scelta tecnica, di neutralità digitale. Va ammesso che una opzione di questo tipo si mostra anche la più in linea con una legislazione codicistica, vale a dire un *corpus* omogeneo di leggi stabili, o che ambiscono ad esserlo. Gli adeguamenti tecnici saranno infatti possibili anche tramite un'opera ma regolamentare, vale a dire di fonte secondarie. Per ciò solo, però, non escono di per sé risolti tutti i dubbi che, naturalmente, una novella così concepita è in grado di portare. In effetti, dal passaggio al telematico derivano alcuni quesiti applicativi coi quali, invece, è opportuno confrontarsi, atteso l'impatto che possono avere sull'esercizio del diritto di difesa. Prima di intraprendere un esame critico dei dilemmi che animano questi primi tempi del processo penale telematico, occorre mettere a punto alcune direttrici.

Si accennava prima, il legislatore processuale ha inteso informare la riforma al principio di neutralità digitale. In concreto, questo significa avere evitato il recepimento di soluzioni informatiche specifiche, come si è scritto. La resa lessicale del precetto, sotto questo angolo visuale, disvela una struttura finalistica della norma. Varrebbe, in generale, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicurati i requisiti prescritti dalla disposizione⁶.

Derivato di questo postulato è l'assenza di nuove previsioni di invalidità in ragione solo del passaggio al telematico. Il passaggio al digitale, quindi, non costituisce una nuova generalizzata ipotesi di inammissibilità degli atti. Lo strumento, potrebbe argomentarsi, può essere condizionante e dunque, in linea mediata, si potrà dire che, se la presentazione dell'atto dovesse non conformarsi alla nuova modalità di lavoro, i soggetti coinvolti nel procedimento rischierebbero di vedersi rifiutato il deposito di uno specifico atto. Tuttavia, le cause di inammissibilità rimangono invariate, salvo specifici interventi (quali, ad esempio, in materia di deposito delle impugnazioni, ove l'intervento sull'art. 582 adatta la originaria causa di inammissibilità alla nuova modalità informatica). La riforma del processo penale telematico, in questo senso, si inserirà dunque in un quadro di forme di invalidità degli atti che rimane invariato, e dovrà essere adattato alla casistica generata con il tempo dalla transizione al digitale.

Naturalmente, i nuovi scenari aperti – già in parte affrontati nel corso della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia – potranno suscitare dubbi e questioni. L'auspicio, in generale, legato alla scelta di non intervenire nel settore delle invalidità, è quello che gli interpreti possano trarre da questa opzione una spinta ulteriore per favorire la transizione al digitale, ovvero per superare, nel rispetto delle legittime aspettative connesse all'esercizio del diritto di difesa, alcune perplessità applicative possibili, come disvela una lettura di recenti approdi giurisprudenziali. Prima di esaminarli, occorre soffermarsi su due norme di raccordo, anch'esse pensate come un ponte tra il vecchio e il nuovo mondo.

3. Raccordi funzionali e satelliti: brevi cenni sugli artt. 172 e 175 c.p.p.

In linea di continuità rispetto a quanto sin qui detto, il legislatore ha creato alcuni raccordi nel titolo VI, del Libro II, del codice di rito, dedicato ai termini. Il riferimento, qui,

è alla riformulazione dell'art. 172 e del successivo art. 175 bis, di nuovo conio. La prima delle due disposizioni in commento finisce con l'essere una norma di semplificazione e che, può dirsi, trae ispirazione anche dall'esperienza "telematica" già acquisita in altri rami della giurisdizione. Come noto, il comma 6 dell'art. 172, così come letto negli anni da costante giurisprudenza, indica lo scadere del termine per un deposito in corrispondenza «del momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico». In assenza di alcuna modifica normativa, ciò avrebbe imposto, anche per la presentazione telematica di atti, la medesima scadenza, con esiti, però, almeno in parte, paradossali. Il comma in commento nasce con l'intento di disciplinare il contatto necessario tra l'utenza e le cancellerie e non potendo certo prevedersi, nel contesto di depositi analogici, la possibilità per gli avvocati di fare accesso a locali dell'ufficio giudiziario alcuni minuti prima della mezzanotte del giorno di scadenza. Una regola d'ordine verrebbe da dire.

A fronte di ciò, il passaggio al processo penale telematico ha come presupposto il superamento del contatto necessario fra utenti e cancelleria in vista dell'effettuazione di un deposito. Anzi, come si vedrà meglio nel prosieguo, la regola diviene la presentazione a mezzo di strumenti telematici e, di contro, la consegna "a mani" è vissuta nel codice come eccezione, connessa a taluni presupposti. Singole esigenze processuali, atti compiuti personalmente dalla parte o, in ultimo, eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici potranno giustificare una deviazione dal binario digitale. Al di fuori di queste (non infinite) ipotesi, i depositi non necessiteranno dell'accesso in cancelleria. Ciò, come si diceva, ha delle conseguenze sull'organizzazione del lavoro, anche dei professionisti a vario titolo interessati dell'accertamento di penale responsabilità (avvocati certo, ma pure consulenti e periti, per esempio) e avrebbe fatto fatica a giustificarsi il mantenimento di un simile impedimento orario ove si consideri che la telematizzazione non conosce orari prefissati. Il deposito, quindi, ben può essere perfezionato (tecnicamente, almeno) entro la mezzanotte del giorno di scadenza. Restava da disciplinare come avrebbe potuto coordinarsi ciò con il lavoro degli uffici.

Il raccordo è consentito a mezzo del nuovo comma 6 bis dell'art. 172, nell'ambito del quale è precisato come «il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti (...) con modalità telematiche si considera scaduto se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile». Chiude il cerchio il successivo comma 6-ter, ove si precisa che «i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dall'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio». Il senso della disposizione appare chiaro. Il termine per la parte è rispettato ove abbia provveduto al deposito entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile; la cancelleria lavorerà quel deposito a far data dal primo giorno di apertura successivo. La mediazione appare un compromesso utile, salvando il maggior termine per le parti, senza recare pregiudizio all'organizzazione degli uffici giudiziari.

Nondimeno, non sono mancate, di recente, pronunce di merito che hanno posto un dubbio sul ragionamento esposto, avendo però condotto verso interventi di legittimità riparatori, che conviene riprendere. È accaduto che la Corte d'appello fiorentina, per esempio, dichiarasse inammissibile una richiesta di rescissione del giudicato in quanto pervenuta oltre il trentesimo giorno dalla notifica al condannato dell'ordine di carcerazione. Il presupposto dell'inammissibilità era da rinvenirsi, secondo i giudici di appello, nella circostanza che l'atto veniva accettato dalla cancelleria in un giorno successivo a quello ultimo di scadenza, seppure depositato entro il limite. Più nel dettaglio, secondo la tesi del ricorrente, «la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso».

Degna di nota si mostra la pronuncia della Corte di cassazione, nell'ambito della quale la regola enucleata all'art. 172, co. 6-bis viene assunta a principio generale in tema di presentazione degli scritti, facendo così salvo l'atto basandosi sul tempo dell'avvenuto invio e accettazione da parte del sistema, non anche ad opera della cancelleria. Peraltro, la sentenza in commento si riconosce anche per via di alcune considerazioni generali da applicare nelle fasi di transizione, come è quella del passaggio al processo penale te-

lematico, agganciandosi a un intendimento che appartiene alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Patricolo ed altri c. Italia*, del 23 maggio 2024, ma che la Cassazione ritiene di potere mutuare al caso qui approfondito. In base alle parole del giudice di Strasburgo, occorrerebbe «una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti del deposito dei ricorsi durante la fase transizioni dal procedimento cartaceo a quello telematico» (così ripreso nelle parole de Cass. pen., Sez. II, sent. N. 47737/2024). Approccio che può essere condiviso, mostrandosi rispettoso della *ratio legis*.

Sotto altra prospettiva, il richiamo all'art. 172 c.p.p. può valere anche a fondare una richiesta di remissione nel termine. Per meglio dire, può succedere, come è accaduto nel caso posto all'attenzione della Cassazione nella recente sentenza num. 9958/2025, che a fronte di un deposito regolarmente effettuato, per ragioni connesse a possibili disallineamenti del sistema di ricezione dei depositi, questi vengano rifiutati. Il caso di specie, di cui conviene evocarne i profili essenziali, prendeva le mosse dal rifiuto di un ricorso per Cassazione e che, a seguito di una verifica che il ricorrente effettuava nell'immediatezza presso la cancelleria, apprendeva essere dovuto «al mancato allineamento tra i dati del procedimento di primo grado e quelli d'appello, non risultando il numero di registro notizie di reato presente nei registri informatici». Ragioni che, se da un lato sospinsero il difensore per il deposito immediato di altro ricorso (seppur formalmente fuori termine), contestualmente suggerirono di argomentare della correttezza del primo deposito «effettuato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.». In base a ciò, richiedeva di tenere buono il primo atto presentato, sulla base della ricevuta di prima accettazione prodotta dal sistema, ovvero, e in conseguenza, di essere rimesso in termini in relazione al secondo ricorso depositato in reiterazione del primo. La Corte di cassazione infine approda a quest'ultima soluzione, ritenendo «l'inosservanza del termine (...) [dovuto] a causa di forza maggiore, di natura oggettiva e insuscettibile di essere tempestivamente impedita o rimossa dal difensore». Una causa di forza maggiore tutta dovuta sì a un malfunzionamento del sistema, ma soltanto in riferimento a un singolo caso. Discorso a parte va fatto per i casi di malfunzionamenti dei sistemi informatici come struttura, siano essi a livello centrale, ovvero periferico, secondo le linee guida proprie dell'art. 175-bis c.p.p. e che si affrontano subito a seguire.

La circostanza che i depositi debbono occorrere telematicamente, come si è appena intuito, pone il sistema innanzi alla sfida dei malfunzionamenti. Con questa consapevolezza, il legislatore della riforma introduce nelle maglie del codice l'art. 175-bis c.p.p., teso a normare l'attività giudiziaria conseguente all'accertamento dell'esistenza di un impedimento informatico. Premesso che i cattivi funzionamenti utili ai fini della norma possono essere tanto a livello centrale (attestati sul portale dei servizi telematici del ministero), quanto a livello locale (e qui attestati dal dirigente dell'ufficio giudiziario), ove si verificassero il legislatore ha inteso assicurare la operatività della macchina giudiziaria. In altre parole, i malfunzionamenti non divengono per ciò solo cause di rinvio e/o di remissione nei termini, anzi, qualora si presentassero, imporrebbero depositi analogici, così invertendo il rapporto tra regola ed eccezione. Sul punto, conviene precisare che rientra nel concetto di «dirigente dell'ufficio giudiziario», evocato nella disciplina, anche il Procuratore della Repubblica, come di recente affermato dalla Corte di cassazione e, per converso, non è pensabile che altro organo dubiti dell'esistenza o della rilevanza dell'accertato malfunzionamento⁷.

4. I casi problematici di deposito. Premesse

Come si è avvertito, a mezzo delle disposizioni sul deposito (telematico) degli atti processuali⁸ – insieme alla disciplina sulla forma degli stessi⁹ – il codice cambia veste¹⁰ e introduce una serie di principi generali in materia.

La forma ordinaria di deposito diviene quella telematica¹¹, come esce plasticamente rappresentato dall'utilizzo dell'avverbio «esclusivamente» entro l'art. 111 bis c.p.p.¹²; il tutto, come detto, secondo un principio di *neutralità digitale*, limitandosi a dettare i principi che l'attività di deposito deve garantire¹³.

Dinanzi a questa regola, resistono delle eccezioni, sempre contenute nell'art. 111 bis c.p.p.

Sul presupposto che, talvolta, il deposito telematico difficilmente si concilierebbe con taluni *bisogni* processuali, si enucleano casi in grado di supportare depositi analogici. È ciò che il legislatore prevede nel comma 3 dell'art. 111-bis c.p.p., ove si citano «atti o documenti che, per loro **natura** o per **specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica**».

Il primo dei riferimenti, quello sulla «natura» dell'atto, rimanda ad una *impossibilità tecnica alla conversione* e pone minori dilemmi. Si pensi, a mo' d'esempio, all'esibizione e conseguente acquisizione al fascicolo di documenti che vanno acquisiti in originale, ad esempio perché si deduce la loro falsità¹⁴. Il tutto pur sempre rammentando che, di fianco all'utilizzo dell'originale, sarà reso in ogni caso disponibile alle parti una copia informatica del documento, da inserire nel fascicolo telematico¹⁵ «senza ritardo».

Dubbi maggiori adombrano l'orizzonte applicativo quando, superando il perimetro disegnato dalla «natura dell'atto», si approdi alle «specifiche esigenze processuali». Occorre quindi riempire di contenuto la costruzione normativa e una possibile opzione esegetica potrebbe trovare fondamento nell'oggettivazione della clausola normativa¹⁶, vale a dire *dovendo assecondare singole esigenze del procedimento non ovviabili in altro modo*. Tale lettura finisce per contenere – sul piano testuale – anche quelle scelte delle parti (soggettive e strategiche) che trovino come punto di ricaduta una *esigenza processuale non avviabile in altra maniera*.

Simile interpretazione si presta ad essere applicata alle diverse norme apparentemente non toccate dalla riforma ma che ora debbono essere rilette alla luce delle disposizioni generali sugli atti. È questo soprattutto il caso¹⁷ del deposito (non telematico) dell'ampia serie di atti dei quali ad oggi è consentita la presentazione in udienza: dichiarazione di costituzione di parte civile e memorie ex art. 121 c.p.p., fra gli altri.

4.1 Segue: alcuni singoli casi

Prima di osservare alcune questioni connesse ad alcuni depositi, occorre fare chiarezza su alcune questioni preliminari. Il passaggio al telematico impone una rilettura di certe espressioni comuni nel codice e non modificate, per l'appunto, in sede di riforma. Ci si riferisce, qui, alla presentazione di scritti «nella cancelleria del giudice». Coerenza sistemica impone di interpretare la locuzione codicistica come «a mezzo di sistemi informatici di trasmissione»¹⁸. Detto altrimenti, i passaggi normativi nei quali ci si riferisce alla cancelleria, implicano ora di necessità l'uso dello strumento di tipo telematico. Del resto, a prima vista, non vi sono ragioni per invocare la clausola derogatoria, non parendo ricorrere «oggettive» ragioni processuali che depongano in senso difforme.

La prospettiva diviene meno chiara ove sia ammessa *ex lege* la consegna di un atto anche in udienza. Si prenda ad esempio la dichiarazione di costituzione di parte civile, la cui possibilità di presentazione direttamente davanti al giudice è prevista dall'art. 78 c.p.p. Impedirne il deposito sotto forma di documento analogico rischierebbe di produrre almeno due distorsioni processuali: 1) abrogare, implicitamente, una porzione di una norma esistente; 2) facilitare il verificarsi di una ipotesi di decadenza, per la parte che scegliesse di depositare la dichiarazione in udienza. Alla luce di ciò, identiche ragioni di coerenza impongono di risolvere l'antinomia in senso opposto. In altre parole, l'interpretazione logica suggerisce, almeno fino a che non sarà possibile un deposito contestuale e digitale in udienza (e, a ben vedere, forse persino allora, se rimane invariato il testo legislativo), di acconsentire alla consegna in aula dell'atto. A nulla rileverebbe la critica basata sulla possibilità di presentare la dichiarazione fuori udienza¹⁹: quest'ultima, infatti, rimane solo una delle possibilità concesse alla parte, che ben deve continuare a poter scegliere anche l'altra alternativa prevista dalla legge. In casi come questo, la decisione di presentare la dichiarazione ex art. 78 c.p.p. direttamente in udienza, in formato analogico, potrebbe rientrare, se mai ve ne fosse bisogno, tra quelle *specifiche esigenze del procedimento non diversamente ovviabili* per garantire l'esercizio dell'azione

civile nei modi previsti dalla legge. La conclusione, peraltro, non contrasta con le disposizioni relative alla tenuta del fascicolo digitale, in virtù dell'art. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3, c.p.p., secondo i quali «gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti» e «inseriti nel fascicolo informatico»²⁰.

A fronte di ciò, si segnala nella giurisprudenza di merito un recente precedente proprio in tema di inammissibilità della costituzione di parte civile per via della asserita mancanza «dei presupposti di cui all'art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede il deposito della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata». In buona sostanza, si tratta di una declaratoria che fonda la sua ragione fondativa sulla telematizzazione della giustizia penale ma che, come si vedrà, non va condivisa. La pronuncia offre occasione per un necessario approfondimento su un tema di estrema attualità e delicatissimo, nella dinamica processuale. Va premesso che la sentenza della Cassazione alla quale si deve intendere riferita questa parte dello scritto²¹, invero, non sposa il provvedimento impugnato e, anzi, offre diversi spunti di riflessione nel senso delle cose sin qui esposte. Ciò però ha un valore certamente interpretativo, anzi, visto l'organo da cui promana, nomofilattico, senza tuttavia potere avere alcuna incidenza sul singolo processo. Occorre infatti considerare che «l'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrando nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità (...)»²². Ciò dovrebbe consigliare fra i giudici del merito, pertanto, valutazioni ancora più caute, attesi gli esiti nefasti cui si può pervenire percorrendo alcune strade interpretative.

Muovendo dalla pronuncia della Corte di Cassazione, questa ha inteso fornire le seguenti linee ermeneutiche, che vale la pena condividere. Al di là dell'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'inoppugnabilità del provvedimento di esclusione della parte civile, la Corte ha ritenuto doveroso chiarire i termini del rapporto fra gli artt. 122, comma 2-bis, e gli artt. 111-bis e ter c.p.p. La prima delle due disposizioni citate prescrive il deposito di copia informatica della procura e con le modalità dell'art. 111-bis c.p.p. Come si è avvertito, però, è consigliabile una lettura delle disposizioni in materia di processo penale telematico nel loro complesso, atteso il nuovo sistema (digitale) di riferimento. Procedendo in questo senso, la Cassazione si limita a rammentare che proprio nell'art. 111bis e 111ter c.p.p., in tema di deposito e fascicoli informatici, vi sono ampi margini per ritenere che resistano, se giustificate, ipotesi in cui è possibile un deposito analogico, prova ne sia che l'aggiornamento del fascicolo è vissuto come adempimento successivo al deposito eventualmente occorso “a mani”. In disparte ciò, pure a volere osservare singolarmente l'art. 122, comma 2bis, c.p.p., questo, nel dire della Corte, andrebbe preso atto dell'assenza di un qualche espressa ipotesi invalidante a suo presidio. Di per sé, l'ultimo dato evocato dovrebbe essere sufficiente per escludere approdi simili a quelli, infine, oggetto del ricorso per Cassazione. Le affermazioni della Corte sono da condividere, ma non essendo lo scritto limitato dal caso concreto, si possono intentare approfondimenti ulteriori.

Al di là del provvedimento da cui origina la pronuncia dei giudici di legittimità, conviene tornare sulla necessità di garantire connessioni logiche, ispirate dalla sistematica del codice, fra le norme che saranno chiamate a relazionarsi con i nuovi principi sugli atti e questi ultimi. Vivere atomisticamente ogni singola disposizione è, come si è avvertito, contrario al senso più profondo della riforma. Così, le disposizioni sul conferimento della procura vanno lette in uno con quelle in tema di costituzione di parte civile. L'art. 78, comma 1 lett. c), individua fra le formalità della costituzione della parte, «l'indicazione della procura speciale». Sempre l'art. 78, comma 1bis, ammette il conferimento della procura nelle forme dell'art. 100 c.p.p., vale a dire anche a margine o in calce all'atto di costituzione di parte civile. Atto che, di per sé, è possibile presentare anche in udienza, giusto il richiamo all'art. 78, comma 1, in vigore. Ciò basta, anzitutto, per un primo approdo. Qualora la costituenda parte civile (*rectius*: il difensore munito di procura speciale) intenda depositare in udienza con apposizione a margine o in calce della procura, non potrà in nessun caso esservi dubbio sul perfezionamento dell'atto stesso. La *ratio* delle norme non solo consiglia, bensì doverosamente conduce verso questa e solo questa soluzione. Nel momento in cui si afferma che l'atto è depositabile in udienza e che, fra le formalità, v'è l'indicazione della procura speciale, la quale, ancora, potrà essere posta in calce o a margine, si finisce col dire che la procura non può che assumere la

forma dell'atto cui si connette immediatamente: analogica. Se così non fosse, meglio ribadire, occorrerebbe seriamente dubitare della ultrattività degli artt. 78 e 100 c.p.p. a seguito dell'introduzione del processo penale telematico. Come si è avvertito, però, non v'è dubbio alcuno circa l'attuale cogenza delle disposizioni citate, sicché quella appena avanzata si mostra come l'unica lettura possibile.

Peraltro, come si è già scritto, il passaggio al telematico consiglia di osservare alla prassi degli altri riti già informatizzati. Nel caso di specie, viene in ausilio l'art. 83 c.p.c., in base al quale «[l]a procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce(...)». Il principio, spendibile nella sede processuale penale anche per il tramite di quello del raggiungimento dello scopo, suggerisce di leggere allo stesso modo il caso della procura speciale per la costituzione di parte civile rilasciata su foglio separato, quindi non graficamente congiunto all'atto ma depositato in uno con la dichiarazione di costituzione presentata in udienza.

L'art. 122 c.p.p. disciplina, in via residuale, il sol caso del deposito autonomo della procura speciale, vale a dire a prescindere e non insieme ad altro atto che si fondi su quest'ultima. Detto altrimenti, il difensore che volesse preparare il campo per un rito speciale e che intendesse depositare anzitempo una procura speciale, dovrà farlo telematicamente. La precisazione, che si aggiunge all'art. 111**bis** c.p.p., è parsa utile al legislatore in ragione della peculiarità dell'atto in sé considerato. La procura, infatti, è rilasciata, nella assoluta maggioranza dei casi, su supporto cartaceo. La circostanza avrebbe potuto far ritenere che, in riferimento a quest'ultima si ricadesse sempre in una eccezione al deposito telematico, per il ricorrere implicito di una *specificata ragione processuale* connessa, qui, alla raccolta della nomina. La novella, avendo precisato quanto detto, vale a superare, *per tabulas*, il possibile fraintendimento, imponendo il deposito telematico della procura, isolatamente intesa. Altro esempio potrebbe essere quello del difensore in procinto di subentrare nella difesa tecnica ed altri se ne potrebbero fare. In questi casi, la nomina fiduciaria diverrebbe il solo atto da depositare, anche solo per potere fare accesso al fascicolo processuale, eventualmente di già con procura speciale (secondo valutazioni difensive non valutabili). Ebbene, anche nel caso in cui il difensore avesse raccolto la procura in formato analogico, si curerà di convertirla in file digitale, così procedendo al suo deposito. Assume valore indiziario anche quanto statuito dalla Cassazione, in punto di inesistenza di alcuna ipotesi invalidante espressa entro l'art. 122 c.p.p.

Dubbi applicativi non minori potrebbero sorgere in riferimento al deposito delle memorie ex art. 121 c.p.p. La parte, infatti, pur non venendo necessariamente in rilievo alcuna ipotesi di decadenza, potrebbe avere un interesse strategico a presentarne una proprio in udienza, ad esempio per accompagnare la discussione²³. A ben vedere, resistono ancora, nel tessuto normativo, ragioni eventualmente a sostegno di una simile scelta processuale. Anzitutto, resta in vigore l'art. 482 c.p.p., secondo cui le parti hanno il diritto di rendere a verbale le dichiarazioni che ritengono opportune, nonché quello di allegare delle memorie scritte a sostegno delle proprie richieste e conclusioni²⁴.

Per completezza, vanno prese comunque in considerazione le ragioni eventualmente a fondamento di una opzione ermeneutica contraria. È possibile che queste si fondino sul timore che il deposito di memorie cartacee possa compromettere la funzionalità del sistema, impedendo il mantenimento del fascicolo informatico. Oltre a ciò, potrebbe essere evidenziato anche l'assenza di un impedimento tecnico alla redazione e al deposito di una memoria. A fronte di ciò, è pur vero che v'è margine per interpretare in chiave soggettiva quelle *esigenze*, vale a dire a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa nei modi di legge (art. 482 c.p.p.). La tenuta del fascicolo sarebbe nuovamente garantita dalla conversione dell'atto in formato digitale (artt. 110, comma 4 e 111-*ter*, comma 3, c.p.p.) «senza ritardo»²⁵.

Per ultimo, va evidenziato come sia lasciato alle parti private il diritto di depositare eventuali loro scritti anche in forma cartacea. A queste, infatti, non può essere imposto l'onere di dotarsi di sistemi telematici di trasmissione degli atti. A fronte di alcuni dubbi²⁶, in principio originati dall'assenza della persona offesa fra i soggetti legittimati al deposito analogico, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, modificando il comma 4 dell'art. 111-*bis* e così introducendo, *per tabulas*, la parte offesa fra i legittimati al deposito "a mani". Invero, già prima della novella, v'era margine a sostegno dell'at-

tribuzione di simile facoltà anche al soggetto processuale di cui trattasi. Valeva anche prima della modifica un ragionamento del seguente tipo. La persona offesa non ha l'obbligo di nominare un difensore e mantiene (*rectius*: anche al tempo della modifica dell'art. 111 bis c.p.p.) la facoltà – seppur non per tutti gli ambiti²⁷ – di agire personalmente. Le norme di riferimento (artt. 90 e 101 c.p.p.) non erano state modificate dalla riforma e restavano vincolanti, così supportando gli approdi qui esposti. L'avere emendato la disposizione codicistica è valso, in ogni caso, a tacitare ogni potenziale dubbio²⁸.

5. Conclusioni

Al tempo della stesura del presente, il processo penale telematico vede ancora un grande assente: l'accesso al fascicolo informatizzato. Questo vale soprattutto per le parti private e i loro difensori che non possono fare affidamento su un sistema di catalogazione propriamente definibile come “fascicolo processuale”. Appare impeditiva, soprattutto, la circostanza che al momento attuale le parti non possono accedere da remoto (e a piacere) agli atti presenti, neppure se depositati telematicamente. È noto il lavoro che a livello ministeriale è in essere sull'implementazione del Portale di Deposito degli Atti Penali (noto come Pdp) e tuttavia la piattaforma, che pure vede ampliarsi nelle possibilità di deposito, rimane pur sempre limitata a questa sola attività. Il depositante, per dirla altrimenti, una volta completata l'attività di spedizione, non avrà accesso al fascicolo di destinazione, per la visione del quale dovrà quindi recarsi in tribunale²⁹.

Coerenza sistemica, così come anche la fiducia degli operatori, appare oggi particolarmente connessa all'implementazione di questa altra, rilevante possibilità. Alla remotizzazione delle attività di deposito, difatti, deve pur sempre corrispondere l'informatizzazione dei fascicoli e l'accessibilità “a distanza”. Se è vero che il passaggio al Ppt rappresenti una sfida, è pur vero che questa necessita di essere giocata su questo altro terreno di gioco e ciò appare imprescindibile.

Sul fronte, invece, delle questioni sul tappeto ed evocate nel testo, al netto dei dubbi implicitamente connessi alla transizione, è auspicabile credere che il fiorire di nuove prassi giudiziarie possa disinnescare, in concreto, contrasti normativi del tipo di quelli evocati. È pur vero che ciò potrebbe non accadere nella totalità dei casi e in siffatte ipotesi più rilevante si mostrerà la giurisprudenza di Cassazione, cui si demanda il compito nomofilattico.

Note

1. Michele Caianiello e Antonio Pugliese. Il testo è il frutto di una riflessione comune, ma dovendo attribuire la paternità dei singoli paragrafi, M. Caianiello è autore de *Introduzione; Diretrici fondamentali e Conclusioni*; A. Pugliese è autore de *Raccordi funzionali e satelliti: brevi cenni sugli artt. 172 e 175 cpp; I casi problematici di deposito. Premesse; Segue: alcuni singoli casi*. Il presente è ispirato e, quindi, ne sia concesso un rinvio da Caianiello, M. e Pugliese, A. (2024), “Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico”, in Caianiello, M., Gialuz M., e. Quattrocchio S. (a cura di), (2024), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Volume I, *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, Torino, Giappichelli.
2. Le citazioni potrebbero essere altre ancora, fra queste: l'assenza di attestazione di conformità degli atti e dei documenti per i quali sarebbe richiesta; la carenza di firma digitale sull'atto ovvero utilizzo di firme digitali difformi dal paradigma tecnico; il deposito di un atto digitale e però ottenuto dalla scansione di uno analogico e via discorrendo. In questi ambiti, si vedano Ottobre, G., “L'irregolarità nel processo civile telematico”, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, fasc. 3, 1° settembre 2020, pag. 1015 s.; Fedele, I., “Le attestazioni di conformità del difensore nella disciplina speciale sul processo civile telematico”, 12 febbraio 2020, in *Il Processo Telematico*. In giurisprudenza, fra le altre, Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438.
3. Si veda, a mo' d'esempio, il Decreto del presidente del Tribunale di Brindisi del 3.04.2025, num. 835, che riapre alla telematizzazione dal lato interno, dopo un periodo cuscinetto attribuito ad asseriti malfunzionamenti ex art. 175 bis c.p.p.

4. Per il tempo in cui andrà pienamente a regime.
5. Cfr. Galgani, B., "Il processo penale in "ambiente" digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze", in *Questione giustiziana*, 2021; Id., "Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega "Cartabia", in Marandola, A. (a cura di) (2022), *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, Cedam, Padova, p. 37 s. Sia consentito anche un rinvio a Caianiello, M. e Pugliese, A. (2024), "Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico", in Caianiello, M., Gialuz, M. e Quattrocchio, S. (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Volume I, Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, Torino, Giappichelli.
6. Integrità e accessibilità, per esempio. Si vedano gli artt. 111 bis e ter c.p.p. per l'enunciazione dei principi rilevanti.
7. È oggetto della sentenza Cass. pen., Sez. II, n. 45/2025 la ritenuta inammissibilità di alcune richieste di archiviazione pronunciata dal gip competente dopo avere posto in dubbio la rilevanza del malfunzionamento richiamato dal procuratore. La Cassazione ha annullato il provvedimento del gip siffatto, ritenuto anormale.
8. V. anche Galgani, B., "Il processo penale telematico", in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 114.
9. In chiave diacronica, poi, è sempre utile riferirsi a Cordero, F. (1990), *Codice di procedura penale*, Torino, Utet.
10. In ordine, prima della modifica normativa, il blocco di artt. 109-133 non disciplinava, in termini unitari, l'attività di deposito. Questa era al più ricavabile da alcune singole disposizioni, quali, ad esempio, l'art. 121, in merito alle memorie di parte, ove si fa espresso richiamo al *deposito in cancelleria*. Similmente si afferma all'art. 127, in ordine alla presentazione *in cancelleria* di memorie e documenti sino a cinque giorni prima dell'udienza camerale. In materia, fra gli altri, Voena, G.P. (2023) Atti, in Bargis, M. (a cura di), *Compendio di procedura penale* (11ª ed., pp. 157 e s.). Padova, CEDAM.
11. Sul punto, la legge-delega (art. 1, comma 5, lett. a, legge 27 settembre 2021, n. 134) affidava al delegato il compito di «prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche». Affermazione che si ritrova, con qualche divergenza testuale, anche al successivo art. 1, comma 5, lett. f.
12. Al netto del recente d.m. 27.12.2024, n. 206, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico" (G.U. 30.12.2024, n. 304) 30 dicembre 2024, che distribuisce nuovamente il passaggio al telematico secondo fasi o uffici giudiziari.
13. Alla lettera, l'art. 111 bis c.p.p. rammenta come "*Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*". Si veda anche Galgani, B., *Il processo penale telematico*, cit.
14. Cenni rinvenibili pure nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, in *Sist. pen.*, 20 ottobre 2022; ovvero in Corte Suprema di cassazione, ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, 5 gennaio 2023, in *Sist. pen.*, 10 gennaio 2023.
15. Il tema è in parte estraneo al presente e tuttavia conviene ricordare che la tenuta del fascicolo informatico, nella prospettiva del codice, dovrà essere garantita anche per le volte in cui dovesse procedersi all'acquisizione di un atto o di un documento sul suo supporto analogico. In questi casi la cancelleria dovrà curare l'immissione di una copia informatica nel fascicolo telematico di riferimento. §Si veda l'art. 11 ter, comma 3, c.p.p., che alla lettera rammenta come "*Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico*".
16. Come pure suggerisce l'espressione normativa.
17. Ma non solo. Si pensi ai bisogni legati alla fase istruttoria, quali l'esibizione di un documento per il suo riconoscimento e futura acquisizione (ex artt. 234 e 239), al netto degli aspetti già esposti sopra nel testo (*supra*, § 3).
18. Ciò che può ricavarsi anche dalla *Relazione illustrativa*, cit.

19. Del resto, è normale che le previsioni sulla forma degli atti e sulle modalità di deposito debbano tener conto della realtà. Obiezioni di questo tipo degradano ingiustificatamente la dialettica processuale, che è fatta anche di strategie. Nel solco di ciò che è ammissibile per legge, va preservata la libera scelta di difendersi nelle modalità che si ritengono più opportune. È a ben vedere anche questa una forma di estrinsecazione del diritto di difesa.
20. Perché ha come presupposto il corretto utilizzo di una eccezione alla regola. Oltre a ciò, da ultimo, l'art. 2, comma 1, lett. a, n. 7, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, parrebbe porsi in questo stesso segno, laddove, intervenendo sul d.m. n. 44/2011, descrive il fascicolo informatico come quello «contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente». Infine, anche la bozza contenente le specifiche tecniche e delineata dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, dello scorso 4 gennaio 2024 si mostra allineata. L'art. 13 della bozza richiamata rammenta che «[i]l fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo».
21. Si tratta di Cass. pen., Sez. II, num. 18264/2025.
22. Così, Cass. pen., Sez. IV, n. 17697/2024).
23. Pure a vantaggio di un *effetto a sorpresa* consentito dalle norme processuali. Si consideri, infatti, che il sistema è spesso sprovvisto di termini decadenziali. In senso opposto, nei casi di udienza ex art. 127 c.p.p. vi è l'obbligo di presentare gli scritti almeno cinque gironi prima dell'udienza. In questo caso, dovrà intendersi per via telematica.
24. Approdo che va ancor più ponderato in ragione dei soggetti processuali. Ed infatti, se a volere depositare una memoria dovesse essere l'imputato (*rectius*: la sua difesa), ciò potrebbe ritenersi equivalente a «intervento» o «assistenza» dello stesso e la cui negazione rischia di condurre verso un'ipotesi di nullità di ordine generale (v. artt. 178 e 180 c.p.p.), se questo dovesse essere l'approdo interpretativo.
25. Che significa, val la pena sottolineare, anche non in maniera estemporanea e in udienza. Si veda *supra*, nota 44.
26. Si veda Gialuz, M., "Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (Profili processuali)", in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 7 s. Cfr. anche Minnella, C., "Atto nativo digitale, primo step del fascicolo penale informatico", in *Guida dir.*, 2022, p. 45.
27. Va in ogni caso considerato come alcune attività o il deposito di alcuni atti la "costringano" a munirsi di un difensore. Su tutto, si pensi al deposito di un ricorso per Cassazione, che più spesso ha visto l'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'atto citato rientri fra quelli per i quali si pretende, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore. Si veda, poi, la direttiva (Ue) 29/2012, che diffusamente si occupa del diritto della vittima a partecipare al processo, nonché *supra*, § 3, nota 45.
28. In questo senso, anche lo schema di decreto legislativo delegato con il quale si intende apportare alcune modifiche al d.lgs. n. 150/2022. L'art. 2, comma 1, lett. a dello schema di decreto si prefigge di intervenire sul comma 4 dell'art. 111-bis c.p.p., disponendo che «[g]li atti che le parti **e la persona offesa dal reato** compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche». La Relazione illustrativa al citato decreto, infine, chiarisce come «[i]l concetto di "parte", come noto, non comprende – tecnicamente – la persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile. La regola che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, è volta a non gravare di oneri inesigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) per il deposito telematico. La mancata indicazione della parte offesa si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore».
29. Oppure chiedere di potervi fare accesso, ma ogni volta che ne avesse bisogno. Non è, per dirla altrimenti, un accesso libero, ma condizionato al deposito di istanze di accesso agli atti, cui conseguirà l'obbligo del versamento del contributo per le copie e la spedizione del fascicolo sino a quel momento. Per i successivi depositi, quindi, occorrerà, ogni volta, procedere con ulteriore istanza e nuovo versamento, cui conseguirà un nuovo invio del fascicolo, e così discorrendo per tutto il corso del procedimento.